



## PERSONALE ATA

MOBILITA' PER L'A.S. 2017/2018  
CCNI 31 gennaio 2017

### LE PRECEDENZE PER L'HANDICAP

#### NOTA BENE

*Come si applica il sistema delle precedenze*

- ✓ **Nell'art. 40** la precedenza per **l'assistenza ai familiari disabili** (figlio, coniuge, genitori solo nella provincia di titolarità) è stata **"anticipata" al punto IV.**
- ✓ le precedenze elencate nel **comma 1** (dalla precedenza I alla precedenza VII) sono riconosciute solo per la **mobilità volontaria** e non sono riconosciute per la riassegnazione della titolarità ai non perdenti posto a seguito di dimensionamento (comma 2 lettera a)
- ✓ per la formulazione della **graduatoria di istituto** le precedenze riconosciute sono solo quelle indicate nel **comma 2** (precedenze I, III, IV e VII), e comportano l'esclusione dalla graduatoria solo **per l'individuazione dei perdenti posto**, anche a seguito di dimensionamento, e non qualora la graduatoria venga utilizzata per altri fini (comma 2 lettera b)

#### **Decadenza dalle precedenze**

Nel **comma 4 dell'art. 40** si precisa che per tutte le precedenze i beneficiari sono tenuti a comunicare, entro i **10 giorni antecedenti la chiusura delle aree**, l'eventuale venire meno delle condizioni che hanno dato diritto alla precedenza.

## **PRECEDENZA I** **Personale con gravi motivi di salute**

- ✓ **precedenza assoluta nei trasferimenti e nei passaggi** indipendentemente dal Comune o Provincia di provenienza al personale **non vedente** ed **emodializzato**
- ✓ per la **mobilità professionale**, è riconosciuta la precedenza assoluta **all'inizio della terza fase**

## **PRECEDENZA III** **Personale in situazione di handicap e che ha bisogno di particolari cure continuative**

Precedenza, **nell'ambito di ciascuna delle tre fasi dei trasferimenti riconosciuta nell'ordine:**

1. **art. 21 legge 104/92:** al personale in situazione di handicap con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla Legge 648/50;
2. **gravi patologie:** precedenza, al personale (non necessariamente disabile) bisognoso di particolari cure a carattere continuativo (ad es.: cobaltoterapia, chemioterapia)

### **ATTENZIONE !!!**

- ! *la precedenza per necessità di cure a carattere continuativo è riconosciuta **a condizione** che venga espressa come **prima preferenza** il comune in cui esiste il **centro di cura specializzato**;*
- ! *per tale personale la precedenza nella **prima fase** si applica solo **tra distretti diversi** dello stesso comune*
- ! *la **necessità di cure continuative** deve essere documentata con certificato rilasciato dalle unità sanitarie locali. La certificazione deve riportare l'assiduità della terapia e la sede dell'istituto nel quale viene effettuata.*

3. **art. 33 co. 6 legge 104/92:** al personale handicappato maggiorenne in situazione di gravità.

### **ATTENZIONE !!!**

- ! Il personale beneficiario degli **articoli 21 e 33** comma 6 della legge 104/92, nella **seconda e terza fase**, può usufruire della precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il **comune di residenza**, a condizione che abbia **espresso come prima preferenza** tale comune oppure **una o più scuole comprese in esso**
- ! non è necessario richiedere l'intero comune di residenza prima di preferenze per altri comuni

## **PRECEDENZA IV** **Personale che assiste il coniuge ed il figlio in situazione di handicap; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela legale art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92**

Nei **trasferimenti a domanda** la precedenza è riconosciuta:

### **PRIORITARIAMENTE**

- **In tutte le fasi** al seguente personale:

- ✓ **ai genitori** che prestano assistenza **al figlio, anche adottivo**, disabile con handicap permanente in situazione di gravità  
*! Per i **figli di qualunque età** la precedenza è riconosciuta anche se la situazione di handicap grave **non ha carattere permanente** purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande*
- ✓ in caso di genitori scomparsi o totalmente inabili, **al fratello o alla sorella convivente** con il familiare disabile con handicap permanente in situazione di gravità, a cui presta assistenza
- ✓ **al personale** che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, esercita la **tutela legale** nei confronti di persona disabile con handicap permanente in situazione di gravità (**La figura di amministratore di sostegno non è equiparata all'istituto di tutela legale**)

### **SUCCESSIVAMENTE**

- **in tutte le fasi** al personale che **assiste il coniuge** sono state adeguate alla nuova legge sulle **"unioni civili"** (**Ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile**) portatore di handicap permanente in situazione di gravità
- **solo per trasferimenti in ambito provinciale (Prima e seconda Fase)** al personale che assiste come **"referente unico" un genitore** con handicap permanente in situazione di gravità e in presenza di **tutte le condizioni** che sono riportate di seguito

### **NOTA BENE**

- Per poter fruire della precedenza, **l'attività di assistenza deve sussistere entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.**
- Gli interessati sono, pertanto, **obbligati a dichiarare** entro tale termine **l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza** e la conseguente perdita del diritto alla precedenza sia nella domanda di trasferimento sia ai fini dell'esclusione dalla graduatoria interna di istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

### **ATTENZIONE !!!**

- ! nella **prima fase** la precedenza è riconosciuta **solo tra distretti diversi dello stesso comune**
- ! La condizione di handicap in situazione di gravità deve essere **documentata** con certificazione cartacea o in formato elettronico Pdf

### **LE CONDIZIONI PER L'ASSISTENZA AL GENITORE**

- ! **In mancanza anche di una sola delle seguenti tre condizioni** richieste la fruizione della precedenza dal parte del figlio referente unico è **rinvia alla mobilità annuale** analogamente a quanto già previsto per la mobilità interprovinciale.
- 1. impossibilità** del **coniuge del genitore disabile** di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi (da documentare);
- 2. impossibilità** di **ciascun altro figlio** di effettuare l'assistenza al genitore disabile per motivi esclusivamente oggettivi che non consentono l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico, (da documentare con autodichiarazione)

**ATTENZIONE !!!**

- ! ***l'autodichiarazione degli altri figli non è necessaria*** se il figlio che chiede di fruire della precedenza in qualità di referente unico, è anche ***l'unico figlio che convive con il genitore*** disabile (da documentare con dichiarazione personale).
- ! con la ***nota n. 5*** è stato precisato che sono ***equiparate alla convivenza*** le situazioni in cui il genitore disabile e il figlio che lo assiste hanno la residenza nello stesso comune, stesso indirizzo, e stesso numero civico anche se in interni diversi (Circ. Min. del Lavoro 18.2.2010, prot. 3884).

3. essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire **per l'intero anno scolastico** in cui si presenta la domanda di mobilità di una delle seguenti tipologie di congedo:

- **3 giorni di permesso retribuito** mensile per l'assistenza
- **congedo straordinario** di cui all'art. 42, co. 5 del DLgs 151/2001

**ATTENZIONE !!!**

- ! Con la ***nota n. 6*** è precisato che se la ***certificazione*** della situazione di grave disabilità viene ***rilasciata successivamente al 1° settembre***, sono valide anche le richieste di permesso mensile retribuito presentate dopo l'inizio dell'anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.
- ! ***La condizione per beneficiare della precedenza*** da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestata con ***dichiarazione personale*** in cui si afferma:
  - ***di essere l'unico*** che ha chiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso***oppure***
  - che ***nessun altro parente*** o affine ha fruito dei permessi nel corrente anno scolastico

**LE PREFERENZE**

- ✓ La precedenza è riconosciuta solo per i trasferimenti nell'ambito e per la provincia che comprende il **comune in cui è domiciliato il soggetto disabile** portatore di handicap permanente in situazione di gravità, con le seguenti modalità:
  - **nella I fase** (ambito comunale) la precedenza è riconosciuta:
    - limitatamente ai comuni con più distretti
    - solo per il distretto sub comunale in cui è domiciliato il soggetto disabile
  - **nella II fase** (ambito provinciale) la precedenza è riconosciuta solo per il comune in cui è domiciliato il soggetto disabile
  - **nella III fase** (ambito interprovinciale) la precedenza è riconosciuta:
    - solo per il ricongiungimento **al coniuge, ai figli**, anche adottivi, o a coloro che esercitano **tutela legale** a persone con gravi disabilità
    - solo per la provincia che comprende il comune in cui è domiciliato il soggetto disabile
- ✓ Per il riconoscimento della precedenza **è obbligatoria l'indicazione** tra le preferenze **dell'intero comune** (II e III fase) **o distretto sub comunale** (I fase) **di ricongiungimento**
- ✓ È possibile indicare **prima del comune o distretto di ricongiungimento** una o più scuole comprese in essi

- ✓ In mancanza di posti richiedibili nel comune in cui è domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il **comune viciniore** a quello di domicilio dell'assistito con posti richiedibili

### ATTENZIONE !!!

In caso di **mancata indicazione dell'intero comune o distretto** di ricongiungimento **la precedenza non viene riconosciuta** e le preferenze espresse, anche relative ad altri comuni, saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza

### NOTA BENE

- ! I **figli che assistono un genitore** in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della **precedenza tra province diverse** esclusivamente nelle operazioni di **mobilità annuale** (assegnazioni provvisorie).
- ! La **convivenza con il genitore disabile** (in caso di **unico figlio convivente**) è riconosciuta come condizione sufficiente ad attestare l'effettiva assistenza da parte del figlio referente unico. Ciò anche in presenza di altri figli che non dovranno, in questo caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono di assistere il genitore.

## LA DOCUMENTAZIONE Art. 40 CCNI e OM art. 4

### CERTIFICAZIONI DELLO STATO DI DISABILITA'

- ✓ Lo **stato di disabilità** deve essere documentato con **certificazione** o copia autenticata **rilasciata dalle specifiche commissioni mediche delle ASL**
- ✓ Per le persone disabili di cui **all'art. 21**, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, sia la situazione di disabilità sia il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648/50
- ✓ Per le persone disabili maggiorenni di cui **all'art. 33, comma 6** nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità
- ✓ Per le **persone disabili assistite** di cui **all'art. 33, commi 5 e 7**, nelle certificazioni deve risultare sia la **situazione di gravità con carattere permanente** sia la necessità di una **assistenza, globale e permanente**
  - Si deve comprovare che il disabile **non è ricoverato a tempo pieno** presso istituti specializzati con **dichiarazione personale** ai sensi del D.P.R. 445/2000.
  - L'attività di assistenza deve sussistere entro i **10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI** delle domande. Gli interessati sono **obbligati a dichiarare** entro tale termine **la cessazione dell'assistenza** al genitore disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza
  - La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere **carattere permanente**. Tale disposizione non si applica in caso di **figli disabili di qualunque età** per i quali **la precedenza è riconosciuta** anche se la situazione di handicap grave **non ha carattere permanente** purché soggetta a verifica in data successiva al termine di presentazione delle domande
  - La situazione di gravità delle persone con **sindrome di Down** può essere documentata con certificazione del medico di base (OM art. 4 comma 3 lettera c)

- ✓ Per le persone bisognose di **cure continuative** per grave patologia nelle **certificazioni rilasciate dalle competenti A.S.L.** deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata

### ATTENZIONE !!!

- ! Se le commissioni non si pronunciano **entro 45 giorni** dalla domanda, si deve **documentare la disabilità, in via provvisoria**, con certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato;
  - Per le **patologie oncologiche** deve essere presentata la certificazione provvisoria se le commissioni non si pronunciano entro **15 giorni** dalla domanda
  - L'accertamento provvisorio è efficace fino all'emissione di quello **definitivo** che deve essere obbligatoriamente presentato **entro 10 giorni** dalla ricezione

### IL RAPPORTO DI PARENTELA/AFFIDAMENTO

- ✓ Il rapporto di parentela, adozione, affidamento, coniugio con il soggetto disabile deve essere comprovato con **dichiarazione personale** da allegare alla domanda

### ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE

- ✓ L'attività di assistenza con carattere di unicità al genitore disabile deve essere documentata con:
  - **dichiarazione personale** redatta ai sensi del DPR 445/2000
  - **dichiarazione personale da parte ciascun altro figlio** da cui risulti l'impossibilità di assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive che non consentono l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico
  - **dichiarazione personale di non ricovero** a tempo pieno del genitore assistito in istituto specializzato
- ✓ La **convivenza con il genitore** (in caso di **unico figlio convivente**) è riconosciuta come **condizione sufficiente** ad attestare l'effettiva assistenza da parte del figlio referente unico. Ciò **anche in presenza di altri figli** che non dovranno, in questo caso, autocertificare le condizioni oggettive che non consentono di assistere il genitore

### FRATELLO O SORELLA DISABILE

- ✓ Il fratello o la sorella **conviventi** di soggetto disabile in situazione di gravità e che assistono il medesimo in quanto i genitori sono scomparsi o totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005), devono comprovare:
  - lo stato di **totale inabilità dei genitori** con idonea **documentazione**;
  - la **residenza o il domicilio** del fratello disabile assistito con **dichiarazione personale**
  - nella quale deve risultare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità.

## ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO (Art. 40 co 2 e co. 3 CCNI)

- ✓ **Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto **i beneficiari delle precedenze I, III, IV** a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.
- ! Le precedenze previste all'art 40 co. 2 si applicano **solo ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto.**
- ! Ne deriva che **non si tiene conto delle precedenze** nelle graduatorie utilizzate ad altri fini, come per l'assegnazione della titolarità nei dimensionamenti (*artt. 44 e 45*).

**CONDIZIONI RICHIESTE PER I BENEFICIARI DELLA PRECEDENZA IV**

- ✓ **L'esclusione dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto ai beneficiari della **precedenza IV** (assistenza a familiare disabile) si applica **solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia di domicilio dell'assistito**
- ✓ Se la scuola di titolarità è ubicata in un **comune o distretto sub comunale diverso** da quello dell'assistito, **l'esclusione dalla graduatoria interna** si applica solo a condizione che sia stata presentata, **per l'anno scolastico 2016/2017, domanda volontaria di trasferimento** per il comune o distretto sub comunale di domicilio dell'assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o distretto sub comunale vicinore a quello di domicilio dell'assistito con posti richiedibili
  - ! Tale condizione **non è richiesta** se la scuola di titolarità comprende plessi/sezioni associate nel comune o distretto sub comunale di domicilio del familiare assistito.
- ✓ In caso di assistenza al **coniuge o ai figli** con disabilità l'esclusione dalla graduatoria interna d'istituto si riconosce anche in caso di patologie modificabili nel tempo (**certificazione di disabilità "rivedibile"**) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande.
- ✓ Il personale beneficiario della **precedenza IV** (assistenza) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto, **è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI** delle domande di trasferimento, l'eventuale **venir meno** delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione
  - ! In questi casi **il dirigente scolastico deve riformulare immediatamente la graduatoria** di istituto e notificare agli interessati e all'ufficio territoriale le eventuali nuove posizioni di soprannumero.
  - ! Gli eventuali **nuovi soprannumerari sono riammessi nei termini** per la presentazione delle domande entro 5 giorni dalla notifica, secondo quanto previsto agli articoli 44 comma 5 e 45 comma 16.